

Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE ex art. 57 L.R. 12.02.2010, n. 10

DETERMINAZIONE di P.C.A n. 7 del 24 febbraio 2015

PROPONENTE: Cooperativa Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani a r.l.

COMUNE: Stazzema

OGGETTO: Revoca della determinazione di pronuncia di compatibilità ambientale n. 23 del 3 novembre 2014.

Il Coordinatore del Settore

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all' Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

*IL DIRETTORE
(o suo delegato)*

ALBO PRETORIO:

*Pubblicata
dal
al
n.° del registro*

*IL DIRETTORE
(o suo delegato)*

Richiamata la propria Pronuncia di Compatibilità Ambientale n. 23 del 3 novembre 2014, con cui si stabiliva che le attività di coltivazione previste nella Pronuncia di Compatibilità Ambientale n. 26 del 22.12.2011, eventualmente esercitate nel mappale 16 del Foglio 11, del Comune di Stazzema, fossero sospese, fino a che il Proponente non avesse dimostrato, nei modi definiti dal parere della Avvocatura Regionale del 11.07.2014, n. AOO-GRT 173953, acquisito al protocollo del Parco in data 12.07.2014 al n. 3326, l'effettiva proprietà del mappale in oggetto;

Vista la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Vista la Legge Regionale 12.02.2010, n. 10 recante norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

Visto l'Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici, approvato con delibera del Consiglio di Gestione n.71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste la delibera della Giunta esecutiva del Parco, n. 4 del 31.01.2014 e la determinazione dirigenziale del Direttore, n. 13 del 01.02.2014 con cui viene definita la composizione della struttura operativa competente per la valutazione di impatto ambientale e con cui si nomina la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta" competente in materia di V.I.A. e di Valutazione di Incidenza;

Viste le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione Regionali della valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattive;

Visto il ricorso al T.A.R. promosso dalla Soc. Cooperativa fra i Condomini Lavoratori dei Beni Sociali di Levigliani a r.l., con sede in Levigliani di Stazzema (Lu), notificato il 20.01.2015, contro l'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, per l'annullamento della determinazione dirigenziale di Pronuncia di Compatibilità Ambientale n. 23 del 03 novembre 2014 del Settore Uffici Tecnici;

Visto il decreto del Presidente del Parco n. 03 del 5 febbraio 2015, con cui si affida all'Avvocatura Regionale l'incarico di rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, relativamente al ricorso di cui sopra;

Vista la nota della Avvocatura Regionale del 20.02.2015, n. AOO-GRT 43827, acquisita al protocollo del Parco in data 21.02.2015 al n. 593 con cui l'Avvocatura medesima, precisando il proprio precedente parere, *"ritiene opportuno procedere in autotutela per l'annullamento della determina n. 23/2014, al fine di evitare prevedibili richieste risarcitorie da parte del Condominio per la mancata coltivazione della cava in questione"*;

Ricordato che la determinazione n. 23 del 3 novembre 2014, con cui si stabiliva che le attività di coltivazione previste nella Pronuncia di Compatibilità Ambientale n. 26 del 22.12.2011, eventualmente esercitate nel mappale 16 fossero sospese fino a che il Proponente non avesse dimostrato l'effettiva proprietà del mappale in oggetto, era stata assunta sulla base del parere rilasciato dalla Avvocatura Regionale del 11.07.2014, oggi modificato con il parere del 20.02.2015, n. AOO-GRT 43827;

Vista la Legge Regionale 2 dicembre 2005, n. 63, "Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli Enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura Regionale";

DETERMINA

di revocare la propria determinazione di pronuncia di compatibilità ambientale n. 23 del 3 novembre 2014;

di dare atto che tale revoca viene effettuata sulla base di quanto indicato nel parere della Avvocatura Regionale del 20.02.2015, n. AOO-GRT 43827, acquisito al protocollo del Parco in data 21.02.2015 al n. 593, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, alle Amministrazioni interessate di cui all'art. 46 della L.R. 10/2010, nonché all'Avvocatura Regionale della Toscana;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici
dott. arch. Raffaello Puccini





REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale



Cat. I Cl. 6 Fasc. 5

Avvocatura Regionale

PARCO ALPI APUANE

art. 5 L. n. 241/80

ASSEGNAZIONE UFFICIO

U.O. Uff. Tec. Diff. Cont. / Uff. Dir. Uff. Dir. Uff. Dir. Uff. Dir.

21 FEB 2015

DIRETTORE

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Prof. n. AOOGRT/ 43827
Da citare nella risposta

Data 20/02/2015

Allegati

Risposta al foglio del

numero

IL RESP. U.O.

Oggetto: Cava Tavolini nel Comune di Stazzema – Ricorso al TAR Toscana (R.G. n. 167/2015) promosso dalla Cooperativa Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani a r.l. avverso la Determina n. 23/2014 con cui veniva sospesa la precedente determina n. 26/2011 di pronuncia di compatibilità ambientale in favore di detta Cooperativa per la coltivazione della Cava Tavolini A e B nel Comune di Stazzema – Precisazioni rispetto al precedente parere n. 173953 dell'11.07.2014 (ns. rif. P1456 da citare nella risposta)

Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Uffici Tecnici
Al Coordinatore
Dott. Arch Raffaello PUCCINI
Via San Musico, 8
54100 Massa (MS)

Con la presente si fa seguito al ns. precedente parere n. 173953/2014 per evidenziare quanto segue.

Dall'esame della documentazione depositata dalla ricorrente nel giudizio innanzi al TAR per la Toscana, meglio indicato in oggetto, sono emerse visure catastali storiche sui beni censiti al foglio 11, mappale 16 e 19 del Comune di Stazzema, le quali attestano che tali beni risultano intestati alla Beni Comunali della Sezione di Levigliani fin dal 1981 e che tale intestazione prosegue anche successivamente al frazionamento del 24.11.2003.

Ciò posto, richiamati i precedenti pareri di questa Avvocatura, nel caso di specie, sebbene il titolo originario di trasferimento della proprietà del 1785 non sia mai stato trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari, si ritiene che, in mancanza di contestazioni suffragate da idonei titoli comprovanti diritti reali su detti beni (eventualmente registrati in Conservatoria), sia sufficiente il certificato del Catasto ai fini della legittimazione a chiedere un provvedimento amministrativo sui predetti beni.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno procedere in autotutela per l'annullamento della determina n. 23/2014, al fine di evitare prevedibili richieste risarcitorie da parte del Condominio per mancata coltivazione della cava in questione.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

Avv. Enrico Baldi

Avv. Fabio Ciari